



COMUNE DI PORTOSCUSO

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI DA PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI NELL'ANNO 2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

in esecuzione alla determina dirigenziale n. 2479 del 19/11/2018 rende noto che sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni sul tributo TARI per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari in condizioni di disagio sociale ed economico.

ART. 1

Possono accedere al beneficio dell'agevolazione sul tributo Tari i cittadini residenti nel territorio comunale in regola con gli obblighi di pagamento della tassa per gli anni precedenti.

ART. 2

Il beneficio consiste nell'agevolazione dal pagamento della quota fissa e variabile della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018 secondo i seguenti requisiti:

Fascia	Nuclei familiari	Agevolazione
1^	Nuclei con ISEE da € 0 a € 2.000,00	Riduzione 50%
2^	Nuclei con ISEE da € 2.000,01 a € 4.500,00	Riduzione 40%
3^	Nuclei con ISEE da € 4.500,01 a € 6.000,00	Riduzione 30%
4^	Nuclei con ISEE da € 6.001,00 a € 7.500,00	Riduzione 20%

Costituiscono titolo di precedenza nella graduatoria scaturente dall'applicazione del criterio di cui sopra le seguenti situazioni:

- siano presenti tre o più persone a carico ovvero una situazione di handicap grave con una invalidità superiore al 67% alla data del 1° gennaio 2018;
- alla data di scadenza del termine per presentare la domanda, siano presenti soggetti che, a far data dal 01/01/2015 e successivi, hanno perso il lavoro a seguito di licenziamento per giusta causa ovvero si trovano in cassa-integrazione.

Si precisa, inoltre, che:

- i soggetti che inoltrano domanda di partecipazione al presente bando non devono possedere su tutto il territorio nazionale, a titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.), altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- inoltre, gli stessi devono risultare l'unico nucleo familiare occupante l'abitazione per la quale viene richiesta l'agevolazione;
- i soggetti che inoltrano domanda di partecipazione al presente bando dovranno, infine, essere in

regola con gli obblighi di pagamento della tassa per gli anni precedenti.

ART. 3

Le domande debbono essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul sito dell'Ente presso l'Ufficio Protocollo del Comune, utilizzando il modulo appositamente predisposto, disponibile anche presso l'Ufficio Tributi, con allegata copia della certificazione ISEE in corso di validità nonché copia del documento di identità. Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute nei termini di cui sopra, ovvero non formalizzate su apposito modello o non corredate dalla dichiarazione ISEE.

ART. 4

Alla scadenza della data fissata nell'art. 3, il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria dei cittadini che hanno presentato la domanda. La graduatoria provvisoria sarà disponibile presso il sito istituzionale del Comune. Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione di detto avviso, gli interessati potranno presentare opposizione avverso al graduatoria provvisoria. Potranno essere valutati i documenti pervenuti entro i termini del ricorso, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. In assenza di opposizioni, la graduatoria provvisoria sarà dichiarata definitiva decorsi 15 giorni. In presenza di opposizioni, la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota con le stesse modalità della provvisoria entro i successivi 15 giorni. In presenza di opposizioni, da presentarsi a pena di decadenza entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, la graduatoria diverrà definitiva decorsi 15 giorni dal riesame della documentazione prodotta dal richiedente. La ripartizione dello stanziamento di bilancio destinato all'agevolazione dovrà aver luogo con integrale copertura degli aventi diritto collocati nella prima fascia. Ove le risorse non risultassero sufficienti a garantire l'integrale copertura dell'intera prima fascia con l'importo della riduzione prevista, si procederà a ripartire l'agevolazione in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto; successivamente dovranno trovare copertura quelli collocati nelle singole fasce successive, con i medesimi criteri.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il Responsabile del procedimento effettuerà idonei controlli con l'Agenzia delle Entrate in relazione anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini partecipanti al bando. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, se dal controllo emergerà la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante sarà dichiarato decaduto dal beneficio spettategli o conseguito a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed il comune procederà al recupero della somma erogata.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
DANIELE DOTT. PINNA

PORTOSCUSO, Lì 20/11/2018